COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE INTEGRATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE NELL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI E DEI LUOGHI SENSIBILI

ARTICOLO 1 - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento introduce misure integrative e aggiuntive, di carattere operativo e di polizia rurale, rispetto alle disposizioni previste dal D.P.P. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg. (di seguito "regolamento provinciale"), disciplinando l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio del Comune di Brentonico.

2. Le presenti norme hanno l'obiettivo di minimizzare i rischi derivanti dall'effetto deriva dei prodotti fitosanitari, tutelando in via prioritaria la salute della popolazione, i gruppi vulnerabili, le risorse idriche e lo straordinario patrimonio di biodiversità del Monte Baldo, garantendo al contempo la continuità e la sostenibilità delle attività agricole locali.

3. Le produzioni agricole professionali effettuate sul territorio comunale devono essere condotte, per l'intera superficie interessata dalla coltura, nel rispetto del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) e del relativo Disciplinare di produzione integrata della Provincia autonoma di Trento vigente, fatte salve le produzioni condotte secondo il metodo dell'agricoltura biologica.

4. Il regolamento si applica a chiunque effettui trattamenti fitosanitari sul territorio comunale.

ARTICOLO 2 - DISTANZE DI SICUREZZA DA AREE SPECIFICHE

1. Si definiscono aree specifiche: scuole e asili, compresi gli spazi esterni funzionali alle attività delle strutture, quali aree verdi e piazzali; parchi gioco, parchi e giardini pubblici; aree ricreative attrezzate; strutture sanitarie e socio-assistenziali, compresi gli spazi esterni funzionali alle attività delle strutture; zone sportive.

2. In conformità all'articolo 24, comma 2 della L.P. n. 21/2015 e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento provinciale, per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi in agricoltura biologica e da quelli previsti dal disciplinare di produzione integrata provinciale, in prossimità delle "aree specifiche" come individuate nel precedente comma 1, devono essere rispettate le seguenti distanze minime di sicurezza:

- Distanza standard di 50 metri, qualora l'operatore non adotti alcuna delle misure tecnologiche o strutturali di contenimento della deriva previste dall'Allegato A del regolamento provinciale;
- Distanza ridotta a 15 metri, qualora venga adottata e attivata almeno una delle misure tecnologiche di contenimento della deriva definite ai punti 3, 3bis, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A del regolamento

provinciale;

- Distanza ridotta a 10 metri, qualora, oltre ad almeno una delle misure tecnologiche di contenimento della deriva definite ai punti 3, 3bis, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A del regolamento provinciale, sia interposta una barriera protettiva vegetale continua con le caratteristiche di cui all'Allegato A del regolamento provinciale.

ARTICOLO 3 - DISTANZE DI SICUREZZA DA LUOGHI SENSIBILI

1. Si definiscono luoghi sensibili: edifici privati di civile abitazione e loro pertinenze.

2. Al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute nelle aree abitate private con il rispetto dei principi costituzionali di libera iniziativa economica agricola e minima compressione del diritto di proprietà (articoli 41 e 42 Cost.), si applicano le distanze di sicurezza maggiorate e le relative limitazioni stabilite dal presente articolo.

3. Le distanze di sicurezza maggiorate e le relative limitazioni stabilite dal presente articolo non si applicano agli orti e alle coltivazioni destinati all'autoconsumo e condotti da soggetti non esercenti attività agricola professionale, aventi superficie complessiva contigua non superiore a 2.000 mq. Per tali superfici trovano applicazione le disposizioni e le misure di tutela previste dalla normativa provinciale vigente.

4. Per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi in agricoltura biologica e da quelli previsti dal disciplinare di produzione integrata provinciale, in prossimità dei "luoghi sensibili" come individuati nel precedente comma 1, devono essere rispettate le seguenti distanze minime di sicurezza:

- Distanza standard di 50 metri, qualora l'operatore non adotti alcuna delle misure tecnologiche o strutturali di contenimento della deriva previste dall'Allegato A del regolamento provinciale;
- Distanza ridotta a 15 metri, qualora venga adottata e attivata almeno una delle misure tecnologiche di contenimento della deriva definite ai punti 3, 3bis, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A del regolamento provinciale;
- Distanza ridotta a 10 metri, qualora, oltre ad almeno una delle misure tecnologiche di contenimento della deriva definite ai punti 3, 3bis, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A del regolamento provinciale, sia interposta una barriera protettiva vegetale continua con le caratteristiche di cui all'Allegato A del regolamento provinciale.

ARTICOLO 4 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE, DELLE COLTURE BIOLOGICHE E DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI

1. Al fine di preservare le risorse idriche montane del Baldo e scongiurare inquinamenti accidentali, è prevista la costituzione di una fascia di rispetto erbacea non trattata dell'ampiezza minima di 4 metri in prossimità:

a) dei corpi idrici fluviali e lacustri in stato di qualità inferiore a buono, come individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Provincia autonoma di Trento, misurata dal ciglio superiore di sponda;

b) delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di prelievo o di abbeverata non destinati al consumo umano, misurata dal perimetro esterno delle relative strutture o punti di prelievo.

Ad integrazione della predetta fascia di rispetto, sui filari di confine adiacenti ai corsi idrici l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari deve avvenire obbligatoriamente irrorando dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento.

2. Per i punti di captazione delle acque destinate al consumo umano e per le relative aree di salvaguardia, sono fatte salve e prevalgono le norme sovraordinate vigenti in materia idrogeologica e potabile:

a) all'interno delle zone di tutela assoluta, aventi un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, trova applicazione l'articolo 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attuato in Provincia autonoma di Trento tramite la Carta delle risorse idriche (deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successive modifiche); tali aree devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio, con divieto di qualsiasi trattamento o attività agronomica;

b) all'interno delle zone di rispetto idrogeologico individuate dalla medesima Carta delle risorse idriche, l'impiego dei prodotti fitosanitari è consentito esclusivamente nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 765 del 5 maggio 2023, la quale approva l'elenco delle sostanze attive e dei fertilizzanti impiegabili.

3. A tutela delle api e degli insetti impollinatori, è vietato eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api secondo le indicazioni di etichetta durante il periodo di fioritura delle colture.

4. A salvaguardia delle produzioni biologiche locali e al fine di prevenire contaminazioni accidentali dovute a fenomeni di deriva, sul territorio comunale gli operatori adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate (es. utilizzo di ugelli antideriva, esecuzione dei trattamenti dall'esterno verso l'interno sull'ultima fila) per evitare i rischi di contaminazione delle produzioni biologiche con prodotti o sostanze non ammessi in agricoltura biologica.

ARTICOLO 5 - LIMITAZIONI ORARIE

1. Nelle fasce di prossimità (50 m, 15 m o 10 m a seconda dei vari casi previsti) dalle aree specifiche (articolo 2) e dai luoghi sensibili (articolo 3), l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari è consentita esclusivamente nelle tre ore successive all'alba e nelle tre ore precedenti il tramonto.

2. La fascia oraria indicata al comma 1 si applica a tutte le aree specifiche, in conformità agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, del regolamento provinciale.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le limitazioni orarie possono essere temporaneamente sospese esclusivamente qualora le condizioni ambientali impediscano l'esecuzione dei trattamenti in condizioni di sicurezza per l'operatore o in caso di accertate e gravi emergenze fitosanitarie (es. peronospora o attacchi massicci di parassiti in condizioni climatiche eccezionali), certificate ed evidenziate tramite apposito bollettino tecnico o comunicazione ufficiale della Fondazione Edmund

Mach (Istituto Agrario di San Michele all'Adige).

ARTICOLO 6 - LIMITAZIONI METEOROLOGICHE (VENTO, PRECIPITAZIONI E TEMPERATURA)

1. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del regolamento provinciale, è fatto divieto di effettuare trattamenti con temperature superiori a 28°C, in presenza di precipitazioni o con vento di intensità pari o superiore a 3 metri al secondo.

ARTICOLO 7 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, al personale del Servizio Forestale della Provincia Autonoma di Trento, ai custodi forestali nonché agli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria individuati dalle leggi vigenti.

2. I controlli possono consistere in accertamenti di tipo visivo, documentale e, ove necessario, analitico.

3. Ai fini della vigilanza e dell'esecuzione di accertamenti di natura tecnico-scientifica, il Comune può avvalersi della collaborazione di enti competenti o soggetti abilitati.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, secondo la rispettiva competenza e fatto salvo quanto previsto dalla normativa provinciale e statale applicabile.

2. Qualora la medesima condotta costituisca anche violazione di disposizioni provinciali o statali in materia di prodotti fitosanitari, trovano applicazione le relative disposizioni sanzionatorie.

ARTICOLO 9 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E INDICAZIONI OPERATIVE

1. Il Comune promuove l'informazione, la formazione e la diffusione di indicazioni e linee guida operative finalizzate a favorire la conoscenza e la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

2. Per gli impianti agricoli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l'adeguamento alle nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento. Durante tale periodo restano ferme e pienamente applicabili le disposizioni previste dalla normativa provinciale e dalla normativa sovraordinata vigente.

3. Decorso il periodo transitorio di cui al comma 2, le nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento trovano piena applicazione anche ai fini dell'attività di vigilanza e dell'applicazione delle relative sanzioni.

ARTICOLO 11 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trovano piena applicazione le disposizioni del D.P.P. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg. e, più in generale, della normativa provinciale, statale ed europea vigente in materia di prodotti fitosanitari.